

## **Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati» - 17° aggiornamento**

### **1. Premessa**

Con il presente aggiornamento viene modificata la normativa segnaletica degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB – Circolare n. 286/2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” – per adeguarla alle modifiche apportate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni dal 6° aggiornamento della Circolare 288 del 3 aprile 2015 <sup>(1)</sup>.

In coerenza con la scelta adottata per le disposizioni di vigilanza di estendere agli intermediari finanziari la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche, gli schemi segnalatici degli intermediari finanziari sono allineati a quelli in vigore per le banche. Gli intermediari finanziari dovranno quindi produrre le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni utilizzando la versione 3.2 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM).

Tale versione dello schema segnaletico è adottata anche per le segnalazioni in materia di fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte

La disciplina prudenziale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB sul rischio di credito e sui fondi propri è stata già allineata a quella delle banche <sup>(2)</sup>. La disciplina prudenziale sul rischio di controparte continuerà a riflettere il quadro normativo precedente al CRR2.

Restano invece ferme le versioni degli schemi segnaletici correntemente in uso per i profili diversi da quelli sopra citati <sup>(3)</sup>.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale <sup>(4)</sup>, l’intervento normativo è stato sottoposto a una consultazione ristretta. Non è stata invece condotta un’analisi di impatto della regolamentazione in quanto l’intervento normativo non comporterebbe costi aggiuntivi o impatti significativi per i destinatari.

### **2. Principali modifiche alla Circolare 286/2013 – “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”**

In coerenza con l’impianto generale della disciplina segnaletica degli intermediari finanziari, le nuove disposizioni fanno rinvio agli schemi segnaletici COREP come disciplinati dal regolamento di esecuzione con cui la Commissione Europea ha adottato l’*implementing technical standard* sulle segnalazioni prudenziali <sup>(5)</sup>.

Per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, nell’aggiornamento sono state previste alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni. In particolare, le disposizioni:

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Titolo IV, Capitolo 8 della citata Circolare 288/2015.

<sup>(2)</sup> Con il 3° aggiornamento della Circolare 288, sono state estese a tali intermediari le disposizioni in materia previste dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR2), come modificato dal Regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. CRR Quickfix).

<sup>(3)</sup> Ci si riferisce in particolare ai moduli segnaletici riguardanti le grandi esposizioni, su base individuale e consolidata, per i quali dovrà continuare a essere utilizzata la versione 2.9 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM).

<sup>(4)</sup> Provvedimento del 9 luglio 2019 – Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>(5)</sup> Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021, che sostituisce il regolamento (UE) n. 680/2014; con l’occasione i riferimenti contenuti nella Circolare n. 286/2013 a quest’ultimo regolamento sono stati aggiornati.

- i. in materia di fondi propri, escludono alcune informazioni previste dallo schema segnaletico DPM 3.2 riferite ad aspetti della disciplina prudenziale non applicabili agli intermediari finanziari;
- ii. in materia di modelli interni a fronte del rischio di credito (IRB), esentano gli intermediari finanziari dalla compilazione dei moduli C 8.3, C 8.4, C 8.5, C 8.5.1. e C 8.7 in applicazione del principio di proporzionalità.

Con riferimento alla disciplina su rischio di controparte, i *template* C 07.00, C 08.01 e C 08.02, come modificati dal Regolamento (UE) n. 451/2021, continuano a essere valorizzati applicando la vigente disciplina prevista dalla Circolare n. 286/2013. Non vengono invece richiesti i modelli di dettaglio da C 34.01 a C34.11.

### **3. Termini di invio e periodicità**

Si applica la disciplina relativa ai termini d'invio e alle periodicità d'inoltro delle segnalazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 451/2021 per le banche e le SIM.

### **4. Entrata in vigore**

Il presente aggiornamento è applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2024.